

SETTORE

DICHIARAZIONI

LA TRASFORMAZIONE DELL'ECEDENZA ACE IN CREDITO D'IMPOSTA E IL MOD. UNICO / IRAP 2015

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 201/2011
- Art. 19, DL n. 91/2014
- Istruzioni mod. UNICO / IRAP 2015
- Circolare Agenzia Entrate 3.6.2015, n. 21/E
- Informativa SEAC 10.10.2014, n. 253

IN SINTESI

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, le imprese che presentano un'eccedenza ACE rispetto al reddito possono, in alternativa al riporto ai periodi d'imposta successivi, trasformare la stessa in un credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

A tal fine, nel mod. UNICO e nel mod. IRAP 2015 sono stati introdotti nuovi campi per l'indicazione dell'ACE 2014 trasformata in credito d'imposta.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito i "primi" attesi chiarimenti in merito, confermando, tra l'altro che la trasformazione:

- va effettuata, per i soggetti IRPEF, applicando le aliquote partendo dal primo scaglione di reddito;
- può essere parziale, ossia riguardare solo una quota dell'eccedenza ACE;
- interessa solo l'eccedenza ACE maturata nel periodo d'imposta e non anche quella degli esercizi precedenti.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE
fisco



Come noto, l'art. 19, comma 1, lett. b), DL n. 91/2014, "Decreto Competitività", ha introdotto, relativamente all'eccedenza dell'agevolazione ACE rispetto al reddito, la possibilità di **"convertire" la stessa in un credito d'imposta**.

Tale possibilità è riconosciuta, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014**, a tutti i soggetti IRPEF / IRES beneficiari dell'agevolazione.

Nel mod. UNICO 2015, in presenza di un'eccedenza ACE, la scelta per la suddetta trasformazione è effettuata compilando uno specifico nuovo campo presente nel quadro RS.



La possibilità di trasformare l'eccedenza ACE in un credito d'imposta appare **vantaggiosa** soprattutto per i **sogetti che risultano in perdita fiscale** ovvero che realizzano un reddito inferiore all'agevolazione ACE spettante.

Gli stessi, infatti, non potendo usufruirne, sarebbero "costretti" a riportarla ai periodi d'imposta successivi. Ora, invece, possono utilizzare "fin da subito" l'agevolazione.

Di seguito si propone l'esame della disciplina della trasformazione dell'eccedenza ACE in credito IRAP, anche alla luce dei "primi chiarimenti" recentemente forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 3.6.2015, n. 21/E, nonché le modalità di compilazione del mod. UNICO / IRAP 2015 in caso di "utilizzo" di tale possibilità.

ECCEDENZIA ACE E SCELTE POSSIBILI

Per effetto della predetta novità, l'eccedenza ACE può essere:

1. **riportata ai successivi periodi d'imposta**, senza limiti temporali;
2. **trasformata in un credito d'imposta** (utilizzabile solo ai fini IRAP).

1. RIPORTO ECCEDENZIA AI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI

L'ACE va obbligatoriamente utilizzata a riduzione del reddito del periodo d'imposta; soltanto l'eventuale eccedenza è riportabile ai periodi d'imposta successivi.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.5.2014, n. 12/E:

*"il meccanismo di funzionamento ... **impone l'uso obbligatorio dell'ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d'imposta cui si riferisce. Conseguentemente ... eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi**".*

Il mancato utilizzo, in presenza di un reddito "capiente", comporta la perdita della deduzione, con conseguente impossibilità di riporto ai periodi d'imposta successivi.

2. TRASFORMAZIONE DELL'ECCEDENZIA IN CREDITO D'IMPOSTA

Per effetto dell'integrazione, ad opera del citato art. 19, del comma 4 dell'art. 1, DL n. 201/2011, contenente disposizioni in materia di ACE, è previsto che:

*"La parte del rendimento nozionale [ACE] che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi **ovvero si può fruire di un credito d'imposta** applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi ...".*

Il credito d'imposta in esame:

- è determinato applicando all'eccedenza ACE l'aliquota IRES / IRPEF;
- va **ripartito in 5 quote** annuali di pari importo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la ripartizione va effettuata avendo riguardo, come specificato dall'Agenzia "ai cinque periodi d'imposta di utilizzo del credito";

- va **utilizzato in compensazione dell'IRAP**. A tal proposito nella citata Circolare n. 21/E l'Agenzia precisa che, poiché detto credito non rientra nella disciplina ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, relativamente allo stesso **non opera**:
 - il **limite di compensazione pari a € 700.000** annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - il **divieto di compensazione**, ex art. 31, DL n. 78/2010, dei crediti erariali in presenza di **debiti erariali iscritti a ruolo superiori a € 1.500**;
 - il **limite di € 250.000** annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del mod. UNICO. Il credito in esame, infatti, *“costituendo una differente modalità di utilizzazione della deduzione ACE (ai fini IRAP), non viene indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ma trova esposizione in un prospetto del quadro RS”*.



L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame **non richiede l'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione, ancorché di ammontare superiore a € 15.000.

Va evidenziato che, come si evince dalle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2015 e confermato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 21/E, la “trasformazione” in esame:

- **interessa** soltanto l'**agevolazione maturata nel 2014** e non anche le eccedenze pregresse riportate al 2014;
- **non deve necessariamente riguardare l'intero ammontare dell'eccedenza** e pertanto il soggetto interessato può scegliere di riportare una parte della stessa ai periodi d'imposta successivi e trasformare la restante parte in credito d'imposta.



La scelta per la **trasformazione** dell'eccedenza ACE in credito d'imposta **non è revocabile** e pertanto lo stesso non può essere ripristinato quale eccedenza utilizzabile ai fini IRES / IRPEF. Di fatto, come evidenziato nella citata Circolare n. 21/E, l'eventuale credito d'imposta da eccedenza ACE non utilizzato non può più essere riconvertito.

Va inoltre evidenziato che, come chiarito nella citata Circolare n. 21/E:

- l'eccedenza riportata al periodo successivo non potrà, in detto periodo, essere trasformata in credito IRAP. Infatti:

*“Per garantire la netta separazione fra gli effetti sull'IRES e quelli sull'IRAP ... **le eccedenze pregresse non potranno essere trasformate in credito d'imposta IRAP al pari della quota di periodo che si è deciso di destinare a riporto ai fini IRES”**”*

Così, ad esempio, l'eccedenza ACE 2014 risultante dal mod. UNICO 2015, riportata al 2015 non potrà essere trasformata in credito IRAP in sede di mod. UNICO 2016;

- il **credito d'imposta non utilizzato non** può essere **chiesto a rimborso**, ceduto ex art. 43-bis, comma 3, DPR n. 602/73 né oggetto di cessione infragruppo ex art. 43-ter, DPR n. 602/73;
- qualora la quota annuale del **credito d'imposta** risulti superiore all'IRAP dovuta per il periodo d'imposta, **quanto non utilizzato può essere riportato nelle dichiarazioni IRAP dei successivi periodi d'imposta**, senza limiti temporali.

Così, ad esempio, se il credito d'imposta da eccedenza ACE 2014 è pari a 1.000, e l'IRAP 2014 dovuta è pari a 600, la differenza (400) è riportabile in avanti, ai fini IRAP, nei periodi d'imposta successivi.




La possibilità di trasformazione in esame opera, come chiarito dall'Agenzia nella Circolare n. 21/E in esame, esclusivamente con riguardo alle eccedenze maturate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014; le eccedenze pregresse possono essere soltanto utilizzate ai fini delle imposte dirette.

La **prima quota di credito** (pari a 1/5 del totale) può essere **utilizzata** in compensazione a decorrere **dall'1.1.2015**, al fine di compensare l'IRAP dovuta.


Soggetti IRES

Per i soggetti IRES, la trasformazione dell'eccedenza ACE **non utilizzata per incapienza del reddito** va effettuata come segue.



Soggetti IRPEF

Per i soggetti IRPEF nella citata Circolare n. 21/E l'Agenzia ha chiarito che, ai fini della trasformazione dell'eccedenza ACE "è necessario distribuire le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito di cui al ... articolo 11 [TUIR], calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l'IRPEF".



Esempio 1



La ditta individuale Pietro Gamma presenta per il 2014 un'eccedenza ACE pari a € 30.000. Al fine di determinare il credito d'imposta ACE utilizzabile ai fini IRAP si procede come segue:

€ 15.000 x 23% (aliquota primo scaglione)	3.450
€ 13.000 x 27% (aliquota secondo scaglione)	3.510
€ 2.000 x 38% (aliquota terzo scaglione)	760
Credito d'imposta	7.720

Esempio 2



Con riferimento all'esempio 1, si ipotizzi che l'eccedenza ACE (30.000) sia così ripartita:

- trasformazione in credito d'imposta € 20.000
- riporto ai periodi successivi € 10.000

Al fine di determinare il credito d'imposta ACE utilizzabile ai fini IRAP si procede come segue:

€ 15.000 x 23% (aliquota primo scaglione)	3.450
€ 5.000 x 27% (aliquota secondo scaglione)	1.350
Credito d'imposta	4.800



Per calcolare il credito d'imposta **non si tiene conto delle addizionali IRPEF**.

Nella Circolare n. 12/E, l'Agenzia fornisce un importante chiarimento in merito ai soggetti in trasparenza fiscale, ossia:

- **società di persone;**
- società di capitali trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR.

In particolare detti soggetti attribuiscono l'eccedenza ACE ai soci in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili.

Il **socio**, qualora l'ACE attribuitagli dalla società sia superiore al reddito d'impresa conseguito dallo stesso, può, relativamente a tale **eccedenza** scegliere di:

- **riportarla ai periodi d'imposta successivi;**
- **trasformarla in credito d'imposta utilizzabile per la riduzione della propria IRAP.**

Tale interpretazione risulta alquanto penalizzante per le società di persone / srl trasparenti. Infatti, ai soci non è stata riconosciuta la possibilità di ritrasferire alla società l'eccedenza ACE dagli stessi non utilizzata ai fini della compensazione del debito IRAP della società.

COMPILAZIONE MOD. UNICO E IRAP 2015

L'eccedenza ACE 2014 va indicata:

- negli **appositi campi del prospetto presente nel quadro RS del mod. UNICO PF e SC** destinato all'indicazione dei dati relativi all'ACE;
- nella **nuova Sezione XIV "Credito ACE" del mod. IRAP 2015.**



Come accennato, per le **società di persone** nel **rigo RS45 del mod. UNICO SP non è presente alcun campo** nel quale indicare l'eccedenza trasformata in credito IRAP.

MOD. UNICO SC

Nel mod. UNICO 2015 SC l'eccedenza ACE rispetto al reddito va riportata nei campi 14 e 15 di rigo RS113.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	RS113		Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
			6	7	8
		,00	,00	,00	
		Codice fiscale		Rendimento attribuito	
		9		10	
				,00	
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	,00

Campo	Dati da riportare
14 <i>Eccedenza trasformata in credito IRAP</i>	ACE maturata nel 2014 (campo 8 + campo 10 di tutti i moduli compilati), al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, fruita come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP.
15 <i>Eccedenza riportabile</i>	ACE complessiva 2014 indicata a campo 13 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato a campo 14 , riportata al 2015.

MOD. UNICO PF

Nel mod. UNICO 2015 PF l'eccedenza ACE rispetto al reddito va riportata nei campi 14 e 15 di rigo RS37.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE) RS37	Patrimonio netto 2014	1	,00	Riduzioni	2	,00	Differenza	3	,00	4%	Rendimento	4	,00
	Codice fiscale	5		Rendimento attribuito	6	,00	Eccedenza riportata	7	,00		Rendimenti totali	8	,00
	Rendimento nozionale società partecipate	12	,00	Rendimento ceduto	9	,00	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	10	,00		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	11	,00
				Rendimento imprenditore utilizzato	13	,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP	14	,00		Eccedenza riportabile	15	,00

Campo	Dati da riportare
14 <i>Eccedenza trasformata in credito IRAP</i>	ACE di spettanza dell'imprenditore maturata nel 2014 pari alla seguente differenza: campo 8 – campo 9 – maggiore importo tra campo 7 e campo 13 che non è stato possibile utilizzare in diminuzione dal reddito d'impresa, fruita come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP.
15 <i>Eccedenza riportabile</i>	ACE non utilizzata in diminuzione del reddito d'impresa, pari alla seguente differenza: campo 8 – (campo 9 + campo 13 + campo 14) Tale importo è riportato al 2015.

MOD. IRAP

Nel mod. IRAP 2015 è presente la **nuova Sezione XIV**, destinata all'indicazione del "Credito ACE" proveniente dal campo 14 di rigo RS113 del mod. UNICO 2015 SC e di rigo RS37 del mod. UNICO 2015 PF.

Sez. XIV Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	1	,00	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	2	,00	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	3	,00	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	4	,00	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta	5	,00
	IS86	Residuo precedente dichiarazione	1	,00	Residuo presente dichiarazione	2	,00									

I campi da 1 a 4 di rigo IS85 e il campo 1 di rigo IS86 non sono compilabili nel mod. IRAP 2015. I restanti campi vanno così compilati:

Rigo	Campo	Dati da riportare
IS85	5 <i>Credito di eccedenza ACE del presente periodo d'imposta</i>	Credito d'imposta determinato sull'eccedenza ACE maturata nel 2014 risultante dal prospetto presente nel quadro RS del mod. UNICO 2015. Di fatto in tale rigo va riportato il credito d'imposta complessivo.
IS86	2 <i>Residuo presente dichiarazione</i>	Credito d'imposta residuo eccedente l'IRAP dovuta, pari alla seguente differenza: (1/5 di campo 5 di rigo IS85 – campo 1 di rigo IR22)

Nel quadro IR, inoltre, in corrispondenza del **rigo IR22 "Crediti d'imposta"** è stato introdotto il **nuovo campo 1 "Credito ACE"**.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IR, IR SC, IR PF	IR21 Totale imposta		,00		
	IR22 Credito d'imposta	Credito ACE	1	,00	2

Il rigo IR22 va così compilato:

Campo	Dati da riportare
1 Credito ACE	1/5 del credito d'imposta indicato a campo 5 di rigo IS85 utilizzato in diminuzione dell'IRAP.
2	Importo di campo 1 + altri crediti d'imposta di cui al quadro RU del mod. UNICO 2015 utilizzati a scomputo dell'IRAP dovuta per il 2014 (esclusi quelli utilizzati in compensazione nel mod. F24), fino a concorrenza dell'importo di rigo IR21.

Esempio 3



La Alfa srl nel 2014 ha conseguito una perdita fiscale pari a € 8.000 e presenta la seguente situazione:

Incrementi capitale proprio	€	300.000
Decrementi capitale proprio	€	0
Variazione in aumento capitale proprio	€	300.000
Patrimonio netto	€	1.000.000

Di conseguenza:

Deduzione ACE 2014 → 300.000 x 4%	€	12.000
-----------------------------------	---	--------

L'ACE 2014, non potendo generare una maggior perdita, non è "utilizzabile" per il 2014. La società sceglie di trasformare l'eccedenza ACE in un credito d'imposta così determinato:

Credito d'imposta → 12.000 (eccedenza ACE) x 27,5% (aliquota IRES)	€	3.300
--	---	-------

La società può utilizzare detto credito, in compensazione dell'IRAP, per un importo annuo pari a € 660 (3.300 : 5), per 5 anni.

Il mod. UNICO 2015 SC va così compilato:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS113	300.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	300.000,00	4%	12.000,00		
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile					
	11	12	13	14	15					
RS114 Robin tax										
RS115 Maggiorazione società di comodo										

Ipotizzando che l'IRAP dovuta sia pari a € 2.100, il mod. IRAP 2015 è così compilato:

		12.000 x 27,5%				
Sez. XIV Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta
	IS86					Residuo precedente dichiarazione
						Residuo presente dichiarazione
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri	IR21 Totale imposta	3.300 x 1/5				2.100,00
	IR22 Credito d'imposta	Credito ACE				660,00
		↓				660,00
(IS85 x 1/5) - IR22 campo 1 → 660 - 660 = 0!						

Esempio 4


Con riferimento all'esempio 3 si ipotizzi che la società disponga anche di un'eccedenza ACE 2013 pari a € 4.000. In tal caso il rigo RS113 del mod. UNICO 2015 SC va così compilato:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS113	300.000,00	,00			1.000.000,00	300.000,00	4%	12.000,00		4.000,00
	Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
	11	12	13	14	15					
	4.000,00	,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00					
RS114 Robin tax			1	2	3					
			,00	,00	,00					
RS115 Maggiorazione società di comodo			1	2	3					
			,00	,00	,00					

La società può trasformare in credito IRAP esclusivamente l'eccedenza ACE maturata nel 2014. L'eccedenza 2013 va riportata al 2015.

Esempio 5


La Beta srl nel 2014 ha conseguito un reddito pari a € 8.000 e presenta la seguente situazione:

Incrementi capitale proprio	€	400.000
Decrementi capitale proprio	€	50.000
Variazione in aumento capitale proprio	€	350.000
Patrimonio netto	€	800.000

Di conseguenza:

Deduzione ACE 2014 → 350.000 x 4%	€	14.000
-----------------------------------	---	--------

L'eccedenza ACE 2014, pari alla differenza tra l'ACE maturata (14.000) e la parte di essa utilizzata a riduzione del reddito (8.000), ossia € 6.000 è così ripartita:

- trasformazione in credito d'imposta IRAP € 4.000
- riporto al 2015 € 2.000

Credito d'imposta → € 4.000 (eccedenza ACE) x 27,5% (aliquota IRES)	€	1.100
---	---	-------

I quadri RS e RN del mod. UNICO 2015 SC sono così compilati:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS113	400.000,00	50.000,00			800.000,00	350.000,00	4%	14.000,00		2.000,00
	Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
	11	12	13	14	15					
	,00	,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00					
RS114 Robin tax			1	2	3					
			,00	,00	,00					
RS115 Maggiorazione società di comodo			1	2	3					
			,00	,00	,00					

$$14.000 - 8.000 = 6.000$$

IRES		Liberalità	
RN1	Reddito	1	2
		,00	8.000,00
RN2	Perdita		
			,00
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		
			,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti)	
		1	2
		,00	,00
RN5	Perdite	Proventi esenti	
		1	2
		,00	,00
RN6	Reddito imponibile	Start-up	
		1	2
		,00	8.000,00

Ipotizzando che l'IRAP dovuta sia pari a € 1.500, il mod. IRAP 2015 è così compilato:

Sez. XIV Credito ACE		Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta	
IS85		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	1.100,00	
IS86		1	2				
		,00	,00			,00	
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri							
IR21	Totale imposta					1.100 x 1/5	1.500,00
IR22	Credito d'imposta	Credito ACE				2	
		1				220,00	220,00

Esempio 6



La ditta individuale Carlo Zeta, in contabilità ordinaria, presenta la seguente situazione:

Patrimonio netto 31.12.2014	€	380.000
Reddito d'impresa 2014	€	10.000

Di conseguenza:

Deduzione ACE 2014 → 380.000 x 4%	€	15.200
– reddito d'impresa	€	10.000
– deduzione ACE	€	10.000
Reddito complessivo	€	0

Nel 2014 matura un'eccedenza ACE pari a € 5.200 (15.200 – 10.000), per la quale viene scelta l'integrale trasformazione in credito IRAP.

Credito d'imposta → 5.200 (eccedenza ACE) x 23% (aliquota IRPEF)	€	1.196
--	---	-------

Ai fini della trasformazione è utilizzata l'aliquota IRPEF del 23% prevista per il primo scaglione di reddito (fino a € 15.000).

Il mod. UNICO 2015 PF va così compilato:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Patrimonio netto 2014	Riduzioni	Differenza	Rendimento
RS37		1	2	3	4
		380.000,00	,00	380.000,00	4%
					15.200,00
					15.200,00
					10.000,00
					5.200,00

Ipotizzando che l'IRAP dovuta sia pari a € 560, il mod. IRAP 2015 va così compilato:

Sez. XIV Credito ACE		Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta	
IS85		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	1.196,00	
IS86		1	2				
		,00	,00			,00	
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri							
IR21	Totale imposta					1.196 x 1/5	560,00
IR22	Credito d'imposta	Credito ACE				2	
		1				239,00	239,00